

**Regolamento di gestione del
Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)
rientrante nell'ambito di applicazione del
Regolamento (UE) n. 2015/760 denominato**

Eurizon Italian Fund - ELTIF

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

**Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto;
C) Modalità di Funzionamento.**

Parte A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Art. 1 - Istituzione e durata del Fondo

1. EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR” o “Gestore di ELTIF”) ha istituito, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 giugno 2018, il Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, in forma chiusa, non riservato, denominato “Eurizon Italian Fund - ELTIF” (di seguito il “Fondo”), autorizzato dalla Banca d’Italia con provvedimento dell’8 ottobre 2018, n. 1157432/18.
2. La gestione del Fondo compete alla SGR che vi provvede nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (di seguito anche il “Regolamento ELTIF”) e del presente Regolamento di gestione del Fondo (di seguito, il “Regolamento di gestione”).
3. La durata del Fondo è fissata, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata ai sensi del successivo articolo 17, comma 3, ovvero di proroga ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, in 7 anni (di seguito, il “Termine di Durata del Fondo”) a decorrere dal giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”, come definito al successivo articolo 10.1. Ai fini e per gli effetti del Regolamento ELTIF, la data per la fine del ciclo di vita del Fondo è individuata nel Termine di Durata del Fondo. L’esercizio contabile del Fondo ha durata annuale e si chiude l’ultimo giorno di valutazione del mese di giugno di ciascun anno.

Art. 2 - Gestore di ELTIF

1. Il Gestore di ELTIF del Fondo è EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell’Amore 3, iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, al n. 1 nella Sezione Gestori di ELTIF, Sito Internet: www.eurizoncapital.it.
2. L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
3. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

Art. 3 – Depositario

1. L’incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il “Depositario”), Via Ferrante Aporti 10, Milano, iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania). Sito Internet: www.statestreet.com/it/it.
2. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo sono svolte per il tramite del Servizio “Depo Bank & Outsourcing control”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

3. Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:
 - accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso;
 - accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo;
 - accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
 - esegue le istruzioni della SGR se non sono contrarie alla legge, al Regolamento di gestione o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza;
 - monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.
4. Ove sussista un motivo oggettivo e in conformità alla normativa applicabile, il Depositario, previo consenso della SGR, ha facoltà di delegare a terzi le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni del Fondo.
5. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei partecipanti al Fondo per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, da parte del Depositario o di un terzo al quale è stata delegata la custodia degli stessi.
6. L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - un altro depositario in possesso dei requisiti normativamente previsti accetti l'incarico di depositario del Fondo, in sostituzione del precedente;
 - la conseguente modifica del Regolamento di gestione sia stata approvata dalla SGR;
 - le attività e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano trasferite ed accreditate presso il nuovo Depositario.

Art. 4 - Calcolo del Valore Unitario della Quota

1. Il valore complessivo netto del Fondo è pari al valore delle attività che lo compongono - determinato sulla base dei criteri di valutazione approvati dalla SGR in ottemperanza alla normativa della Banca d'Italia - al netto delle passività.
2. Il valore unitario della quota del Fondo, distinto per ciascuna Classe, espresso in millesimi di euro e arrotondato per difetto, è determinato con cadenza mensile, con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese ("**Giorno di Valutazione**"). Qualora tale giorno sia un giorno di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionale italiana, il Giorno di Valutazione è il giorno lavorativo e di Borsa Italiana aperta immediatamente precedente.
3. I Partecipanti hanno diritto di ottenere la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta alla SGR.
4. La SGR calcola con cadenza mensile il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo è riferito al Giorno di Valutazione e viene effettuato dalla SGR il 1° giorno del mese successivo al Giorno di Valutazione ("**Giorno di Calcolo**"). Qualora tale giorno sia un giorno di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionale italiana, il Giorno di Calcolo è il giorno lavorativo e di Borsa Italiana aperta immediatamente successivo.
5. Il valore unitario della quota del Fondo, riferito a ciascuna Classe, è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.it.

Art. 5 - Classi di Quote

1. Per il Fondo sono previste due Classi di quote, definite quote di "Classe R" e quote di "Classe I", che presentano le caratteristiche indicate nella Parte B) del presente Regolamento di gestione.
2. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento di gestione deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.

3. Tutte le quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore e uguali diritti.
4. Con riferimento a ciascuna Classe di quote, tutti gli investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli investitori o gruppi di investitori.

Art. 6 - Quotazione in mercati regolamentati

1. Non è attualmente prevista la negoziazione delle quote del Fondo in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

Parte B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto;
C) Modalità di Funzionamento.**

Art. 7 - Oggetto, Politica di investimento e Altre caratteristiche

Art. 7.1 - Disposizioni di carattere generale

1. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti nonché dei limiti e dei divieti indicati nel Regolamento ELTIF, può essere investito in:
 - a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2) quotati;
 - b) strumenti del mercato monetario di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (2) non quotati;
 - c) strumenti finanziari derivati quotati;
 - d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (8) ("derivati creditizi") quotati;
 - e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC");
 - f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
 - g) parti di OICVM;
 - h) parti di FIA aperti non riservati;
 - i) parti di FIA chiusi, di ELTIF, di EuVECA e di EuSEF;
 - l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dalle precedenti lettere;
 - m) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
2. Il Fondo è denominato in euro.
3. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti giornalmente da "The WM Company" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili tramite l'agenzia d'informazione Reuters. In caso di mancata rilevazione da parte di "The WM Company", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
4. Il Fondo può:
 - a) acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - b) negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo;
 - c) investire in parti di altri OICR gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

Il Fondo non investe in attività di investimento ammissibili nelle quali il Gestore di ELTIF ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni di altri ELTIF, EuSEF o EuVECA eventualmente gestiti dal Gestore di ELTIF. In particolare, il Fondo non investe nelle imprese di cui all'art. 7.2, comma 2, del presente Regolamento in cui il Gestore di ELTIF detenga, in proprio, in via diretta o indiretta, una partecipazione. Non rilevano gli investimenti effettuati in dette imprese per conto e nell'interesse esclusivo dei patrimoni gestiti dal Gestore di ELTIF.

Le operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi sono effettuate nel rispetto delle politiche adottate dalla SGR per l'effettuazione di operazioni con Parti Correlate o in conflitto di interesse e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti e dei divieti e con le cautele previsti dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riguardo ai FIA chiusi non riservati e agli ELTIF.

La SGR vigila per l'individuazione dei conflitti di interessi e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse.

5. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
6. Ai fini del presente Regolamento di gestione, i limiti indicati nelle disposizioni specifiche si intendono come di seguito indicato:

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo
Principale	>70%
Prevalente	>50%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	<10%

7. Ai fini del rispetto dei limiti indicati nelle disposizioni specifiche del presente Regolamento di gestione sono considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza (metodo degli impegni).
8. Il Fondo può, inoltre, detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

Art. 7.2 - Disposizioni specifiche

1. Gli investimenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (il "**Regolamento ELTIF**"), in materia di attività ammissibili, composizione del portafoglio, diversificazione e concentrazione, e tenuto conto altresì delle disposizioni in materia di politica di investimento previste nel presente Regolamento di gestione e nel Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017.
2. Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione emessi da imprese italiane a bassa e media capitalizzazione che svolgono attività diverse da quella finanziaria. Si definiscono imprese italiane le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano. Si definiscono imprese a bassa e media capitalizzazione le imprese caratterizzate da una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di euro. Si definiscono imprese che svolgono attività diverse da quella finanziaria le imprese che non si qualificano come "impresa finanziaria" ai sensi dell'articolo 2, punto n. 7) del "Regolamento ELTIF".
3. Gli investimenti, in conformità a quanto previsto al precedente comma 2, sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria.
4. Fermi restando i limiti e divieti previsti nel Regolamento ELTIF, il Fondo può investire:
- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating*, fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani;
 - in parti di OICVM e FIA aperti non riservati nonché in parti di FIA chiusi quotati e non quotati (compresi altri ELTIF, EuVECA ed EuSEF), compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 10% delle attività;
 - in depositi bancari denominati in euro, fino al 30% delle attività.

5. Il Fondo non investe in attività reali e non eroga prestiti alle imprese oggetto di investimento. Il Fondo non investe altresì in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
6. Gli investimenti in strumenti finanziari non quotati emessi da imprese italiane o da imprese residenti in Stati membri dell'Unione Europea - unitamente agli investimenti in FIA chiusi non quotati - non possono complessivamente superare il 25% delle attività del Fondo. L'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 10% delle attività del Fondo.
7. Con riferimento agli investimenti di cui al comma 2 del presente articolo, il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte.
8. Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi inerenti agli investimenti del Fondo stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
9. La politica di investimento prevede la costruzione graduale del portafoglio in un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" (di seguito definito anche il "**Periodo di costruzione del portafoglio**"). Pertanto, le disposizioni in materia di composizione del portafoglio di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicheranno dal giorno in cui risulta decorso un anno dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" e sino al giorno in cui risultano decorsi sei anni dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" (di seguito definito anche il "**Ciclo di Investimento**"). A partire dal giorno successivo al giorno in cui risultano decorsi sei anni dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione", previa comunicazione alla Banca d'Italia di un dettagliato piano di smobilizzo nei termini e con i contenuti di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento ELTIF, la SGR avvierà la fase di smobilizzo degli investimenti (di seguito definito anche il "**Periodo di smobilizzo del portafoglio**") al fine di poter rimborsare le quote del Fondo a partire dal giorno successivo al Termine di Durata del Fondo.
10. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del Regolamento ELTIF, nel "Periodo di costruzione del portafoglio" e nel "Periodo di smobilizzo del portafoglio" non si applicheranno le disposizioni in materia di composizione del portafoglio di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Il portafoglio del Fondo potrà quindi risultare investito in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura), principalmente di emittenti italiani o europei, nonché in depositi bancari ed in liquidità. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating* non potranno superare il 30% delle attività; non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani.
11. Gli strumenti finanziari sono selezionati attraverso un processo decisionale che privilegia l'analisi fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. Tenuto conto che il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari emessi da imprese a bassa e media capitalizzazione, come individuate al precedente comma 2, e dunque contraddistinti da un modesto grado di liquidità, la gestione risulterà caratterizzata da una ridotta movimentazione del portafoglio. Durante il "Ciclo di investimento", della durata di 5 anni, si procede ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento delle prospettive degli utili e della generazione di cassa degli emittenti i titoli in portafoglio. Vengono inoltre valutate ulteriori opportunità di investimento e di disinvestimento anche in relazione al raggiungimento di eventuali *target* di prezzo individuati.
12. In relazione alla politica di investimento perseguita, tenuto conto che il Fondo investe, per un periodo di almeno 5 anni, prevalentemente in azioni di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, le quote del Fondo rientrano tra gli investimenti qualificati di cui all'art. 1, comma 89, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019") e successive modifiche e integrazioni, che possono essere effettuati da parte degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di

previdenza complementare, come individuati rispettivamente ai commi 88 e 92 della citata Legge 11 dicembre 2016, n. 232 come successivamente modificata e integrata.

Art. 7.3 - Caratteristiche delle Classi di quote

1. Per il Fondo sono previste due Classi di quote, definite quote di "Classe R" e quote di "Classe I".
2. Le quote di "Classe R" possono essere sottoscritte dalla generalità degli investitori, fatto salvo quanto previsto nella Parte C), art. 10.2, comma 9, del presente Regolamento di gestione.
3. Le quote di "Classe I" possono essere sottoscritte esclusivamente dai "clienti professionali", come individuati dall'art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, con esclusione delle persone fisiche.
4. Le quote di "Classe R" e le quote di "Classe I" si differenziano inoltre per il regime commissionale applicato.
5. La metodologia di calcolo del valore unitario della quota del Fondo garantisce a entrambe le Classi di quote la medesima *performance* (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo della provvigione di gestione.

Art. 8 - Proventi, Risultati della gestione e Modalità di ripartizione

- 1 Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Art. 9 - Regime delle Spese

9.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti

1. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di "Classe R" la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, prelevata sull'ammontare delle somme investite, fissata nella misura dell'1,00%. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di "Classe I" non è prevista l'applicazione di alcuna commissione di sottoscrizione. I rimborsi di entrambe le Classi di quote del Fondo non sono gravati da commissioni.
2. La SGR ha comunque diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) diritti fissi, per un ammontare pari a 5 (cinque) euro, a fronte di ogni sottoscrizione;
 - b) spese postali ed amministrative pari ad 1 (uno) euro, relative all'eventuale rendicontazione inviata ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
 - c) rimborso spese per emissione (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), frazionamento o raggruppamento dei certificati, pari a 25 (venticinque) euro a favore del Depositario;
 - d) altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all'inoltro dei certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote), limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato;
 - e) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge.
3. Sono a carico del sottoscrittore gli oneri connessi all'evidenziazione in un deposito amministrato delle quote immesse nel certificato cumulativo.
4. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

Art. 9.2 - Spese a carico del Fondo

1. Le spese a carico del Fondo sono:

- la provvigione di gestione a favore della SGR indicata nella seguente tabella, calcolata ogni "Giorno di Valutazione" sul valore complessivo netto del Fondo. La provvigione di gestione è applicata a partire dal giorno successivo alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" e fino al giorno in cui risultano decorsi 7 anni dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione". Tale provvigione è prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno successivo al "Giorno di Calcolo":

Fondo/Classe di Quote	Provvigione di gestione Aliquota annua
Eurizon Italian Fund - Classe R	1,60%
Eurizon Italian Fund - Classe I	0,60%

- il costo per il calcolo del valore della quota del Fondo, nella misura massima dello 0,035% su base annua, calcolato ogni "Giorno di Valutazione" sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato mensilmente dalle disponibilità dello stesso il primo giorno successivo al "Giorno di Calcolo";
- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,035% su base annua, calcolato ogni "Giorno di Valutazione" sul valore complessivo netto del Fondo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche del Regolamento di gestione richieste da mutamenti della legge ovvero delle disposizioni di vigilanza;
- gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es.: oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari o di parti di OICR, all'investimento in depositi bancari nonché gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento);
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione.

In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR "collegati".

Art. 9.3 - Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

Parte C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

**Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto;
C) Modalità di Funzionamento.**

Art. 10 - Partecipazione al Fondo

Art. 10.1 - Periodo di Sottoscrizione

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il “Periodo di Sottoscrizione”.
2. Le date di apertura e di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione” saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.it.
3. La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del “Periodo di Sottoscrizione” ovvero di cessare anticipatamente l’offerta al pubblico delle quote del Fondo. L’eventuale prolungamento del “Periodo di Sottoscrizione” o la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito Internet della SGR. La durata del “Periodo di Sottoscrizione” non potrà risultare in ogni caso superiore a tre mesi.
4. Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante un’unica emissione di quote al termine del “Periodo di Sottoscrizione”. Non sono previste nuove emissioni di quote successivamente alla chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.

Art. 10.2 - Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. I Partecipanti al Fondo potranno cedere, in tutto o in parte, le quote nel rispetto delle condizioni di accesso alle diverse Classi di quote di cui al presente Regolamento di gestione e ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di quote di ELTIF agli investitori al dettaglio.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo in euro corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. Nel corso del “Periodo di Sottoscrizione” e almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di quote del Fondo, gli investitori diversi dai “clienti professionali” possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.
4. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile - i collocatori a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell’efficacia dei contratti di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 58/98 e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui al precedente comma 3, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.
5. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario iniziale della quota, pari a 5 euro.
6. L’importo netto delle sottoscrizioni viene attribuito al Fondo il primo giorno successivo al giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione” con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore. La valuta di addebito del bonifico per il sottoscrittore è quella del primo giorno successivo al giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.
7. A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all’emissione delle quote, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

8. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento di gestione.
9. La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche nonché nell'Accordo Intergovernativo stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 10 gennaio 2014 per migliorare la *tax compliance* internazionale ed applicare la normativa statunitense sui *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA").
- A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una "U.S. Person" come definita dalle discipline sopra richiamate.
- La SGR può inoltre richiedere a qualsiasi partecipante al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una "U.S. Person" come definita dalle discipline sopra richiamate.
- La SGR può chiedere al soggetto che risulti essere (i) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo di quote del Fondo, di procedere al trasferimento delle stesse a favore di un soggetto che non risulti una "U.S. Person", entro congruo termine. Durante tale periodo, il titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare le proprie osservazioni.

Art. 10.3 - Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene, esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione", mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari - per entrambe le Classi di quote - a 100.000 euro.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR, limitatamente alle quote di "Classe I";
 - per il tramite dei soggetti collocatori, limitatamente alle quote di "Classe R".
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del Fondo sul conto acceso presso il Depositario, intestato alla SGR e rubricato a nome del Fondo.

Art. 11 - Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

Art. 12 - Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo Giorno di Valutazione. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti che abbiano ottenuto il rimborso anticipato delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto e al Fondo, nonché a pubblicare il valore corretto nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. La Società procederà a reintegrare detti partecipanti e il Fondo e a pubblicare il valore corretto solo nel caso in cui l'ammontare dell'errore sia superiore allo 0,1 per cento del valore unitario della quota.

Art. 13 - Rimborso delle quote.

1. I partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle quote ai partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia come rispettivamente definiti all'art. 1, comma 3 e 17, comma 2 del presente Regolamento di gestione, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo in tema di rimborsi anticipati e all'art. 17, comma 3, in tema di liquidazione anticipata del Fondo.
2. In deroga al comma 1, è possibile richiedere il rimborso anticipato di quote alle seguenti condizioni:
 - (a) i rimborsi anticipati possono essere richiesti solo a partire dal quarto anno dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, in tre finestre temporali predeterminate della durata massima di tre mesi (ciascuna, "Periodo di Rimborso Anticipato"), rispettivamente, al quarto, al quinto e al sesto anno dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione;

(b) Le date di apertura e di chiusura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.it.

(c) L'importo complessivo dei rimborsi per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato non può superare un terzo delle attività dell'ELTIF di cui all'art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF;

(d) nel caso in cui - per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato - la SGR riceva domande di rimborso per controvalore eccedente l'importo complessivo di cui alla precedente lettera (c), la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle quote detenute da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i partecipanti.

3. La richiesta di rimborso anticipato corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, a partire dal giorno di apertura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato e in ogni caso entro le ore 13.00 del giorno di chiusura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato.
4. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
5. Il rimborso è esclusivamente in denaro e può alternativamente avvenire a mezzo: (i) bonifico bancario, (ii) assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.
6. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.
7. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote determinato il primo Giorno di Valutazione successivo a quello di chiusura del relativo Periodo di Rimborso Anticipato nel corso del quale la domanda di rimborso è pervenuta alla SGR. Si considerano ricevute in tempo, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00 del giorno di chiusura del Periodo di Rimborso Anticipato.
8. Qualora il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile, nel rispetto del limite di cui al precedente comma 2, lett. (c) e in misura proporzionale ai sensi della lett. (d) del medesimo comma.
9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di valorizzazione della domanda di rimborso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
11. La SGR si riserva la facoltà di ridurre il capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività di cui all'articolo 7.2, comma 2, del presente Regolamento di gestione prima della fine del ciclo di vita del Fondo, come definito all'articolo 1, comma 3, del presente Regolamento di gestione, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse degli investitori. In tal caso, la SGR informerà i partecipanti in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna quota posseduta; e (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.

Art. 14- Assemblea dei Partecipanti

1. I Partecipanti si riuniscono in un'apposita Assemblea (di seguito, l'"Assemblea dei Partecipanti") esclusivamente al fine di deliberare in merito alla sostituzione del Gestore ELTIF e sulle materie ad essa riservate ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal presente Regolamento di gestione.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della sede legale della SGR.
3. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR, con un

preavviso non inferiore a 15 giorni, mediante avviso che deve indicare l'ordine del giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'indicazione della materia da trattare. L'avviso dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata A/R ovvero Posta Elettronica Certificata.

4. L'Assemblea dei Partecipanti è altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR su richiesta dei Partecipanti che rappresentino almeno il 5% del valore delle quote in circolazione.
5. I Partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla SGR; la delega è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né a membri degli organi amministrativi o di controllo o dipendenti della SGR né a società da questa controllate o a membri di organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.
6. L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal presidente della stessa, che può farsi assistere da un segretario nominato, di volta in volta, dall'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea dei Partecipanti in occasione della prima adunanza della stessa, anche tra soggetti diversi dai Partecipanti, rimane in carica per 3 anni, scadendo alla data di approvazione della relazione annuale relativa all'ultimo esercizio della sua carica, ed è rieleggibile. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti devono constare da verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e, ove nominato, dal segretario.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'Assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.
8. Un membro del Consiglio di Amministrazione della SGR o un altro soggetto indicato dalla SGR hanno la facoltà di partecipare, in qualità di uditori, alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 15-Sostituzione del Gestore di ELTIF

1. La sostituzione del Gestore di ELTIF con un nuovo gestore di ELTIF può avvenire, unicamente:
 - (a) ove consti una delibera motivata dell'Assemblea dei Partecipanti, secondo quanto previsto dal precedente articolo 14:
 - (i) in qualsiasi momento, ove ricorrano le ipotesi di giusta causa; ovvero
 - (ii) in caso di insussistenza di giusta causa, solo a decorrere dal 24° mese dal giorno di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" e a condizione che l'Assemblea dei Partecipanti abbia comunicato per iscritto alla SGR, con preavviso di almeno 6 mesi, l'intenzione di adottare la delibera di sostituzione;
 - (b) per effetto di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d'azienda, modifica dell'oggetto sociale, liquidazione) relative al Gestore di ELTIF che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altro gestore di ELTIF;
 - (c) con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione della SGR.

Nel caso di cui al precedente punto (a) (ii), la SGR ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all'ammontare della provvigione di gestione maturata nell'anno precedente alla delibera di sostituzione dell'Assemblea dei Partecipanti.

2. Nei casi previsti al comma 1, sub (b) e (c), il presidente dell'Assemblea è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione del Gestore di ELTIF e dei motivi che l'hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.
3. Nei casi previsti al comma 1, lettere (a) e (c), e nel caso di operazioni societarie che non comportino una sostituzione automatica del Gestore di ELTIF trovano applicazione le seguenti disposizioni:
 - (A) Il Presidente dell'Assemblea chiede al Consiglio di Amministrazione della SGR di convocare tempestivamente l'Assemblea dei Partecipanti al fine di individuare il nuovo Gestore di ELTIF che deve sostituire la SGR nella gestione del Fondo (di seguito, la "Nuovo Gestore di ELTIF"). Il Nuovo Gestore di ELTIF deve acquistare, entro il termine ed alle condizioni di cui alla successiva lettera

(D), le quote del Fondo eventualmente detenute dalla SGR, dai componenti del Consiglio di Amministrazione o dai suoi dipendenti, o da altra società del Gruppo (in tutto o in parte), ove la SGR ne faccia richiesta per conto proprio e/o degli altri soggetti interessati (le "Quote da Trasferire"). Il Nuovo Gestore di ELTIF deve inoltre approvare il nuovo testo del Regolamento in relazione alle modifiche concernenti la sostituzione della SGR e adempiere ad ogni ulteriore autorizzazione eventualmente prevista dalle disposizioni normative di tempo in tempo applicabili.

(B) Il Presidente dell'Assemblea comunica alla SGR, entro 10 giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF. La SGR, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, o il maggior termine entro cui dovesse essere stipulato l'atto di compravendita di cui alla successiva lettera (D), si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione del Gestore di ELTIF con il Nuovo Gestore di ELTIF.

(C) Qualora:

(i) l'Assemblea dei Partecipanti non individui il Nuovo Gestore di ELTIF ai sensi della precedente lettera (A), ovvero

(ii) il Nuovo Gestore di ELTIF non acquisti le Quote da Trasferire entro il termine di cui alla successiva lettera (D), ovvero

(iii) la sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore di ELTIF non possa comunque aver luogo per altra causa ostativa ai sensi delle norme vigenti, la SGR procede alla liquidazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, punto (iii).

(D) Entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione alla SGR del nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF, a norma della precedente lettera (B), la SGR - che ne abbia fatto richiesta ai sensi della precedente lettera (A) - ha l'obbligo di vendere o procurare la vendita, e il Nuovo Gestore di ELTIF (o altro soggetto individuato dai Partecipanti) ha l'obbligo di acquistare, le Quote da Trasferire ad un prezzo determinato di comune accordo fra le parti. In mancanza di tale accordo, il prezzo delle suddette Quote viene determinato da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, estratto a sorte tra una delle società di revisione iscritte all'albo Consob diverse da quelle che abbiano in essere incarichi di alcun genere per conto delle parti o dei rispettivi gruppi di appartenenza. In tale ultimo caso, la compravendita delle Quote da Trasferire deve aver luogo, dopo la determinazione del prezzo ad opera dell'arbitratore, entro il termine ultimo di 60 Giorni Lavorativi dalla data di comunicazione alla SGR del nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF, a norma della precedente lettera (B).

(E) A decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del comma 1, lettera (a), ovvero dalla data della delibera avente ad oggetto le operazioni societarie di cui al comma 1, lettera (b), che non comportino una sostituzione automatica della Società di Gestione, ovvero dalla data della rinuncia oggetto della delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR di cui al comma 1, lettera (c), la SGR si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria del Fondo e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non in caso di necessità ed urgenza. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione del Fondo da parte della SGR.

4. Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del Gestore di ELTIF nella gestione del Fondo, sarà assicurato lo svolgimento dei compiti attribuiti alla SGR stessa senza soluzione di continuità sospendendosi, in specie, l'efficacia della sostituzione sino a che il Nuovo Gestore di ELTIF non sia a tutti gli effetti subentrato nello svolgimento delle funzioni di competenza della società sostituita. In caso di sostituzione della SGR, deve essere data informativa ai Partecipanti.

Art. 16 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al Regolamento di gestione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR ove strettamente necessarie e nell'interesse dei partecipanti e sottoposte, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, all'approvazione della Banca d'Italia.
2. Tutte le modifiche del Regolamento, come sopra approvate, sono comunicate ai partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota con indicazione del relativo termine di efficacia.
3. Il Gestore di ELTIF invia gratuitamente una copia del Regolamento modificato ai partecipanti che ne facciano richiesta.

4. Sono salve le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, lett. (A), relative alle modifiche regolamentari approvate nel contesto di un procedimento di sostituzione del Gestore di ELTIF.

Art. 17 - Liquidazione del Fondo

Liquidazione finale.

1. La liquidazione finale del Fondo ai fini del rimborso delle quote ai partecipanti ha luogo alla scadenza del Termine di Durata del Fondo come eventualmente prorogato. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa informativa alla Banca d'Italia. Nel rispetto del termine di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF per la comunicazione alla Banca d'Italia del piano dettagliato di smobilizzo, è successivamente data informazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta deliberazione e dell'avvio del Periodo di Smobilizzo del portafoglio di cui all'art. 7.2, comma 9 del presente Regolamento di gestione.

Proroga del Termine di Durata del Fondo.

2. La SGR può prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (di seguito, il "Periodo di Grazia") per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. La SGR delibera la proroga ove l'integrale smobilizzo degli investimenti non sia potuto avvenire entro il Termine di Durata del Fondo per cause esterne al proprio controllo ovvero anche quando la proroga risulti opportuna nell'interesse dei partecipanti, a giudizio del Gestore di ELTIF, in considerazione dell'andamento dei mercati. Il Gestore di ELTIF dà comunicazione della proroga alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della decisione. La delibera di proroga contiene altresì un aggiornamento del piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui attivi che compongono il patrimonio del Fondo. L'eventuale delibera di approvazione del Periodo di Grazia è comunicata ai partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

Liquidazione anticipata.

3. La liquidazione del Fondo ha luogo, oltre che alla scadenza del Termine di Durata ovvero alla scadenza dell'eventuale Periodo di Grazia, anche prima di tali date:
 - (i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte del Gestore di ELTIF, all'attività di gestione del Fondo;
 - (ii) per iniziativa della SGR, nel caso in cui, a seguito della liquidazione della stessa, non sia stata individuato il nuovo Gestore di ELTIF che sostituisca la SGR;
 - (iii) per iniziativa della SGR, nelle ipotesi previste dall'articolo 15, comma 3, punto (C), a seguito di delibera dell'Assemblea dei Partecipanti di sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore di ELTIF.

Modalità di liquidazione del Fondo.

4. La SGR:
 - (a) Informa i partecipanti dell'avvio della liquidazione, mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota;
 - (b) provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento ELTIF, e portato a conoscenza della Banca d'Italia nel termine di cui all'art. 21, comma 1 del Regolamento ELTIF;
 - (c) terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la

redazione del rendiconto di gestione e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Partecipante (il "**Piano di Riparto**"); l'ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (a) l'attivo netto liquidato del Fondo e (b) il numero delle Quote di pertinenza del partecipante;

- (d) i partecipanti hanno diritto a percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto;
- (e) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- (f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla società di revisione, viene messo a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni partecipante può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- (g) Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto;
- (h) le somme non riscosse dai Partecipanti aventi diritto entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto della liquidazione del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore del Gestore di ELTIF.
- (i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell'avvenuto riparto alla Banca d'Italia.